TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — Deutsche Post e DHL International/Commissione

IT

(Causa T-388/03) (1)

(«Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Ricevibilità — Gravi difficoltà»)

(2009/C 69/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (Bonn, Germania); e DHL International (Diegem, Belgio) (rappresentanti: sigg. J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento d'esame preliminare ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga, è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG e dalla DHL International.

Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Centro Studi Manieri/Consiglio

(Causa T-125/06) (1)

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido — Decisione di affidare il servizio all'Ufficio "Infrastrutture e logistica" (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d'appalto»)

(2009/C 69/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Studi Manieri (Roma, Italia) (rappresentanti: C. Forte, M. Forte e G. Forte, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro, P. Mahnič e M. Balta, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, resa pubblica con lettera del suo segretariato generale del 16 gennaio 2006, recante rinuncia alla procedura di gara d'appalto 2003/S 209-187862, relativa alla gestione completa di un asilo nido, in secondo luogo, domanda di annullamento della valutazione positiva della proposta dell'Ufficio «Infrastrutture e Logistica» (OIB) per la gestione dei medesimi servizi e, in terzo luogo, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Centro Studi Antonio Manieri Srl è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 35 del 7.2.2004.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006.